Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 22 marzo 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

(3075)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 novembre 1970
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971
registro n. 4 Difesa, foglio n. 14

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CASADEI Ezio, nato il 17 settembre 1914 a Cesena (Forlì). — Fervente patriota, entrava fra i primi nella resistenza, dimostrandosi valoroso combattente e capace organizzatore. Catturato, e condannato a morte, riusciva ad evadere, subito ritornando alla lotta partigiana. Rimasto accerchiato con la sua compagnia da preponderanti forze avversarie, si batteva da prode alla testa dei suoi uomini per cinque giorni finchè, colpito a morte, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Appennino Tosco-Romagnolo, 17 aprile 1944.

CAVINA Anacleto, nato il 2 gennaio 1895 a Mordano (Bologna). — Fervente patriota, entrava fra i primi nelle locali formazioni partigiane e prendeva parte a numerose azioni, distinguendosi per le sue spiccate qualità di audace combattente. Ricevuto l'incarico di attaccare con la sua squadra il nemico in ripiegamento, trovatosi improvvisamente di fronte tre avversari, non esitava ad accettare il combattimento da solo. Inceppatasi la sua pistola, afferrava rabbiosamente la canna del fucile del più vicino nemico per disarmarlo. Nel coraggioso gesto perdeva la vita. — Emilia-Romagna, 8 settembre 1943-14 aprile 1945.

ZANASI Giuseppe, nato il 21 marzo 1926 a Modena. — Ardito e generoso patriota, entrava nella resistenza e prendeva parte a numerose azioni, distinguendosi per capacità, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Durante una rischiosa azione di recupero armi, trovandosi improvvisamente con la sua pattuglia sotto il fuoco avversario, non esitava a lanciarsi da solo contro il nemico, consentendo così ai commilitoni di porsi al riparo. Nell'eroica azione, inceppatasi l'arma, cadeva gloriosamente per la libertà della patria. — Albareto (Modena), 4 febbraio 1945.

ZUCCHELLINI Aldo, nato il 30 dicembre 1917 a Palanzano (Parma). — Fervente patriota, in 12 mesi di dura lotta, al comando della sua brigata partigiana, dava ripetute prove di capacità e sprezzo del pericolo. Nel corso di un improvviso attacco sferrato da preponderanti forze nemiche contro il comando della sua brigata, anzichè eseguire il ripiegamento, cercava di evitare che importanti documenti e materiali cadessero in mano dell'avversario. Nel generoso tentativo immolava la vita. — Appennino parmense - Ponte di Lugagnano, 1° dicembre 1943-20 novembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

ALFONSO Giuseppe Giovanni, nato il 2 dicembre 1922 a Dronero (Cuneo). — Già in servizio nei Carabinieri, entrava all'armistizio nelle prime formazioni partigiane locali e partecipava a numerose azioni con ardente fede, spirito di abnegazione e sprezzo del pericolo. Offertosi volontario per una rischiosa azione, veniva sorpreso da soverchianti forze avversarie e fatto prigioniero. Sottoposto a snervanti interrogatori, nulla usciva dalle sue labbra che potesse compromettere l'attività partigiana. Alle proposte di collaborare col nemico per aver salva la vita rispondeva sdegnosamente, affrontando eroicamente la fucilazione. — Ruata Rossi (Cuneo), 14 luglio 1944.

ANTONAZZI Antonio, nato il 26 gennaio 1923, a Grisignana (Pola). — Già carabiniere in servizio, si arruolava nelle formazioni partigiane locali, distinguendosi per spirito di sacrificio ed indomito coraggio. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie che costringevano la sua formazione al ripiegamento si batteva strenuamente in azione di retroguardia. Ferito e catturato veniva sottoposto ad inumane sevizie senza fornire alcuna delle importanti notizie a sua conoscenza finchè, condannato a morte, immolava la sua giovane vita alla libertà della Patria. — Montoso (Cuneo), 17-29 dicembre 1944.

BOTTON Vittorio Giovanni, nato il 21 maggio 1924 a Lamon (Belluno). — Giovane patriota, entrava fra i primi nella resistenza e partecipava a numerose azioni distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Facente parte di una pattuglia, attaccata da preponderanti forze avversarie, si batteva valorosamente infliggendo alle stesse sensibili perdite con il suo fucile mitragliatore. Rimasto ferito, e vista la pattuglia in procinto di essere sopraffatta, continuava a combattere strenuamente per proteggere il ripiegamento dei commilitoni finchè nuovamente colpito, offriva la sua giovane vita alla libertà della Patria. — Veneto, 20 maggio 1944-28 aprile 1945.

BURBA Ives Antonio, nato il 16 gennaio 1922, a Teor (Udine). — Comandante di un gruppo logistico partigiano, si prodigava validamente ad assicurare il rifornimento delle formazioni partigiane locali, superando con coraggio ed abilità le insidie nemiche. Nel corso di un improvviso rastrellamento, veniva sopraffatto dalle preponderanti forze avversarie, e barbaramente trucidato. — Cervignano, bassa Friulana, luglio 1944-aprile 1945.

CONFENTE Isidoro, nato il 15 giugno 1919 a San Giovanni Ilarione (Verona). — Giovane ardito e generoso, prendeva parte a numerose azioni partigiane mettendo in evidenza eccellenti qualità di valoroso combattente. In uno scontro contro soverchianti forze avversarie, si batteva da prode. Ferito una prima volta, continuava a combattere incitando i commilitoni, finchè, colpito mortalmente, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Fusa di S. Giovanni Ilarione (Verona), 25 aprile 1945.

MARGHERITI Ermanno, nato l'11 aprile 1919, a Cremona. — Ufficiale degli Alpini, entrava all'armistizio fra i primi nella resistenza e partecipava a numerosi combattimenti e colpi di mano contro l'oppressore, comportandosi da valoroso e riuscendo ad impossessarsi di armi e materiali vari subito utilizzati nelle formazioni partigiane locali delle quali curava anche i mezzi di collegamento. Fatto prigioniero e condannato a morte, chiedeva e otteneva di essere fucilato in piedi e a capo scoperto. — Brescia, 6 febbraio 1944.

CROCI

BAILE Giovanni Battista, nato il 25 giugno 1924 a Saluzzo (Cuneo). — Fervente patriota, partecipava con onore a numerose azioni della lotta partigiana. Offertosi volontario, per contrastare con altri volontari l'avanzata del soverchiante nemico, si batteva da prode finchè, ferito gravemente, veniva catturato e barbaramente trucidato dall'avversario. — Bellino (Val Varaita-Cuneo), 14 settembre 1944.

CAMPANER Giuseppe, nato il 20 maggio 1900 a Venezia. — Patriota ardito e generoso, abile organizzatore del servizio aviorifornimenti, cadeva da prode in combattimento, salvando col sacrificio della sua vita prezioso materiale aviolanciato destinato ai partigiani operanti in zona di difficile accesso. — Correzzola (Padova), 14 ottobre 1944.

CORADAZZI Luigi, nato il 30 gennaio 1917 a Socchieve (Udine). — Patriota ardito e generoso, entrava nella resistenza e partecipava a numerose azioni quale valoroso comandante di compagnia partigiana. Catturato, e atrocemente torturato, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana, finchè, condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Carceri di via Spalato (Udine), 9 aprile 1945.

DAL BO Claudio, nato il 28 marzo 1926 in Elberfeld (Germania). — Patriota ardito e generoso, prendeva parte a numerosi combattimenti, comportandosi da valoroso. Sorpreso di notte da preponderanti forze avversarie, non esitava a lanciare contro il nemico le poche bombe a mano rimastegli. Sopraffatto e trucidato offriva la giovane vita per la libertà della Patria. — Zona di Refrontolo (Treviso), 14 ottobre 1944.

(2238)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1407**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Norcia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Perugia, in data 20 maggio 1939, con il quale l'ospedale civile di Norcia è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Perugia, in data 4 aprile 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile » di Norcia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 11 giugno 1899 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione

del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Norcia (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Norcia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 giugno 1899 e modificato con regio decreto 6 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1970, n. **1408**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visti i verbali delle adunanze dell'11-12 maggio e dell'8 ottobre 1970, nelle quali la facoltà di agraria della Università di Bari ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, per il raddoppiamento della cattedra di chimica agraria venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di zootecnica speciale;

Rilevata l'opportunità dell'accoglimento della proposta dell'anzidetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di agraria dell'Università di Bari è assegnato, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di zootecnica speciale, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di chimica agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1409**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato in cinque indirizzi: *a*) politico-amministrativo; *b*) storico-internazionale; *c*) economico-sociale; *d*) storico-sociale; *e*) storico-economico.

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche (biennio di specializzazione) sono aggiunti i seguenti:

Diritto regionale;
Economia dei Paesi in via di sviluppo;
Matematica per le scienze sociali;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dell'Asia orientale;
Economia dei trasporti;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Storia dell'America;
Scienza dell'opinione pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1971, n. 57.

Statizzazione delle facoltà di magistero e di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312, relativo all'approvazione della convenzione e all'atto aggiuntivo stipulati in Bologna tra la Università degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario per il finanziamento della facoltà di magistero istituita presso l'Università degli studi di Bologna;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670, relativo all'istituzione della facoltà di scienze politiche presso l'Università degli studi di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bologna, creata convenzionata con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312 e la facoltà di scienze politiche, creata convenzionata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670, passano a carico dello Stato.

Art. 2.

La convenzione e l'atto aggiuntivo, stipulati in Bologna per la facoltà di magistero in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 e la convenzione stipulata in Bologna per la facoltà di scienze politiche in data 3 agosto 1964, tra l'Università degli studi e il consiglio interprovinciale universitario di Bologna, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti ad ogni effetto dalle due convenzioni, stipulate entrambe in data 6 luglio 1970 tra gli stessi enti.

Le suddette due convenzioni del 6 luglio 1970 sono approvate e rese esecutive con il presente decreto (Allegati *A* e *B*).

In applicazione delle predette convenzioni restano unicamente confermati sei posti di professore convenzionati per la facoltà di magistero e cinque per quella di scienze politiche. Tali posti saranno soppressi a mano a mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa. Detti posti si intendono soppressi qualora venga meno in tutto o in parte, l'impegno finanziario dell'ente sovventore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 33. — CARUSO

ALLEGATO *A*

Repertorio n. 1727

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per il funzionamento della facoltà di magistero

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 12,30, 6 luglio 1970, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna, ed ivi residente, funzionario;

Gibertini dott.ssa Giovanna, nata a Legnago (Verona) il 2 aprile 1939, e residente a Bologna, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Fortunati sen. prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario dell'Università degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a ciò espressamente delegato dal consiglio di amministrazione del consorzio medesimo nella seduta del 27 giugno 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 18 maggio 1970, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso:

che con convenzione 7 settembre 1955, rep. n. 548, e con atto aggiuntivo 5 ottobre 1956, rep. n. 572, il Consorzio interprovinciale universitario, avvalendosi in particolar modo del contributo del comune di Bologna, si impegnò a finanziare sei posti di professore e sei posti di assistente straordinario per l'istituenda facoltà di magistero;

che detta facoltà fu istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1956, che approvava la convenzione di cui sopra;

che successivamente fu chiesta allo Stato l'assunzione degli oneri per il personale insegnante della facoltà in parola;

che il Ministero della pubblica istruzione si è dichiarato disposto ad assumere l'onere suddetto a condizione che il Consorzio interprovinciale universitario mantenga integralmente l'impegno finanziario assunto con la convenzione di cui sopra anche quando i posti di ruolo divengano statali, destinando al funzionamento della facoltà la quota non utilizzata per il finanziamento dei posti di professore e di assistente;

che il comune di Bologna, ente finanziatore del Consorzio interprovinciale universitario, dopo avere già nel 1955 aumentato il contributo annuo a favore del consorzio da lire 14.000.000 a lire 20.000.000, con lettera del 17 novembre 1969, ha confermato l'intenzione di mantenere per la facoltà di magistero «l'aumento del contributo in favore del consorzio, anche dopo l'assunzione da parte dello Stato dell'onere sopraripportato, precisando di comune accordo la destinazione della somma pur sempre nell'ambito dell'attività della facoltà»;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 23 maggio 1970, n. 1500, confermando l'intenzione dell'assunzione dell'onere per il personale docente, ha comunicato che, per il fine sopraddetto, è necessario stipulare una nuova convenzione, la quale dovrà contenere la esplicita dichiarazione di decadenza della precedente in data 7 settembre 1955, repertorio n. 548, e «ripetere gli oneri oggi complessivamente affrontati dal consorzio nella loro attuale esatta misura. A differenza, tuttavia, dal regime convenzionale oggi vigente, dovrà essere previsto che i contributi stessi, anzichè essere frazionati per posti di professore ordinario, di assistente, per incarichi e per mantenimento, vanno conglobati — fermo restando l'importo complessivo — nell'unica voce di contributi di funzionamento»;

che il consiglio di amministrazione dell'università, nell'adunanza del 18 maggio 1970 — il cui verbale, in estratto per copia conforme, è allegato al presente atto sotto la lettera *B*) già citata — ha dichiarato decaduta la convenzione in data 7 settembre 1955, rep. n. 548, approvando la stipulazione della presente;

che il senato accademico, nella seduta del 27 maggio 1970, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *C*), ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole al finanziamento da parte del consorzio della facoltà di magistero, alle condizioni sopradescritte;

che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, nella seduta del 27 giugno 1970 — il cui verbale, in estratto per copia autentica, è allegato al presente atto sotto la lettera *A*) — ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e confermato

le parti come sopra costituite, in esecuzione della volontà degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Al momento dell'entrata in vigore del provvedimento con il quale sarà prevista la trasformazione in statale dell'attuale facoltà convenzionata di magistero, la convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna il 7 settembre 1955 e il 5 ottobre 1956 fra l'università e il consorzio decadono e sono sostituiti ad ogni effetto dalla presente.

Art. 2.

Il consorzio si obbliga a mantenere integralmente, per tutta la durata della presente convenzione, l'impegno finanziario già assunto in precedenza per la copertura dei posti di ruolo di professore e di assistente — come si evince dai citati atti in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 — quale contributo del consorzio stesso alle spese di funzionamento della facoltà statale.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento con il quale sarà prevista la trasformazione in statale dell'attuale facoltà convenzionata di magistero, l'università si impegna ad utilizzare tale contributo per spese di funzionamento della facoltà, nell'ambito delle attività della facoltà medesima.

Art. 4.

Sino a quando, tutti gli oneri relativi ai posti di ruolo convenzionati di professore e di assistente, già istituiti in base agli atti convenzionali già richiamati, non siano assunti totalmente a carico dell'erario, il contributo di cui all'art. 2 della presente convenzione è destinato dall'università alla copertura delle spese di finanziamento dei suddetti posti.

L'università si impegna ed obbliga pertanto a versare annualmente allo Stato, sino all'avverarsi delle condizioni di cui sopra, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo succitati, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre l'importo corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, nonchè al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 5.

Il contributo di cui al precedente art. 2 deve essere versato in unica soluzione dall'ente finanziatore all'Università degli studi di Bologna entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 6.

La presente convenzione resta in vigore sino al 31 ottobre 1976, data di scadenza della convenzione 7 settembre 1955, richiamata all'art. 1.

Art. 7.

La presente convenzione sarà registrata in esenzione da tassa di registro, per il combinato disposto degli artt. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, perchè fatta nell'interesse dell'università.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 — e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di numero 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su numero 7 (sette) facciate e metà dell'ottava.

Paolo FORTUNATI
Tito CARNACINI
Adriano FIORE, *teste*
Giovanna GIBERTINI, *teste*
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna il 9 luglio 1970, atti pubblici n. 1585. — *Gratis*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

ALLEGATO *B*

Repertorio n. 1728

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione
per il funzionamento della facoltà di scienze politiche

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 12,45, 6 luglio 1970, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

davanti a me, dott Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna, ed ivi residente, funzionario;

Gibertini dott.ssa Giovanna, nata a Legnago (Verona) il 2 aprile 1939, e residente a Bologna, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Fortunati sen. prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario dell'Università degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a ciò espressamente delegato dal consiglio di amministrazione del consorzio medesimo nella seduta del 27 giugno 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 18 maggio 1970, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso:

che con convenzione 3 agosto 1964, rep. n. 857, il Consorzio interprovinciale universitario, avvalendosi in particolar modo dei contributi del comune e della provincia di Bologna, si impegno a versare la somma annua di L. 45.000.000 (quarantacinque milioni) destinata a finanziare 5 (cinque) posti di professore e 5 (cinque) posti di assistente straordinario per l'istituenda facoltà di scienze politiche, nonchè, per la parte residua, alla retribuzione di incarichi di insegnamento, spese di funzionamento e varie;

che detta facoltà fu istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1965, n. 165, che approvava la convenzione di cui sopra;

che successivamente fu chiesta allo Stato l'assunzione degli oneri che il personale insegnante della facoltà in parola;

che il Ministero della pubblica istruzione si è dichiarato disposto ad assumere l'onere suddetto a condizione che il Consorzio interprovinciale universitario mantenga integralmente l'impegno finanziario assunto con la convenzione di cui sopra anche quando i posti di ruolo divengano statali, destinando al funzionamento della facoltà la quota non utilizzata per il finanziamento dei posti di professore e di assistente;

che il comune di Bologna, il quale già si era impegnato a concorrere all'impegno finanziario del consorzio con una somma annua di L. 35.000.000, per i fini sopradescritti, per la durata di venti anni a partire dal 1964, con lettera del 17 novembre 1969, ha confermato l'intenzione di mantenere per la facoltà di scienze politiche «l'impegno assunto di corrispondere, per la restante durata della convenzione, la somma annua di lire 35.000.000, anche dopo l'assunzione da parte dello Stato dell'onere soprariportato, precisando di comune accordo la destinazione della somma pur sempre nell'ambito dell'attività di ricerca della facoltà»;

che l'amministrazione provinciale di Bologna, la quale già si era impegnata a versare al Consorzio un contributo annuo di L. 10.000.000 per venti anni a partire dal 1964, per i fini di cui sopra, ha dichiarato, con lettera del 27 novembre 1969, n. 19822, di essere disposta a mantenere l'impegno finanziario suddetto anche dopo l'assunzione da parte dello Stato dell'onere per il personale docente;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 23 maggio 1970, n. 1500, confermando l'intenzione di assumere l'onere per il personale docente, ha comunicato, che per il fine sopraddetto, è necessario stipulare una nuova convenzione, la quale dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di decadenza della precedente in data 8 agosto 1964, rep. n. 857, e «ripetere gli oneri oggi complessivamente affrontati dal Consorzio nella loro attuale esatta misura. A differenza, tuttavia, dal regime convenzionale oggi vigente, dovrà essere previsto che i contributi stessi, anzichè essere frazionati per posti di professore ordinario, di assistente, per incarichi e per mantenimento, vanno conglobati — fermo restando l'importo complessivo — nell'unica voce di contributi di funzionamento»;

che il consiglio di amministrazione dell'università, nell'adunanza del 18 maggio 1970 — il cui verbale, in estratto per copia conforme, è allegato al presente atto sotto la lettera *B*) già citata — ha dichiarato decaduta la convenzione in data 3 agosto 1964, rep. n. 857, approvando la stipulazione della presente;

che il senato accademico, nella seduta del 27 maggio 1970, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *C*), ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole al finanziamento da parte del consorzio della facoltà di scienze politiche, alle condizioni sopradescritte;

che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, nella seduta del 27 giugno 1970 — il cui verbale, in estratto per copia autentica, è allegato al presente atto sotto la lettera *A*) già citata — ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e confermato

le parti come sopra costituite, in esecuzione della volontà degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Al momento dell'entrata in vigore del provvedimento con il quale sarà prevista la trasformazione in statale dell'attuale facoltà convenzionata di scienze politiche, la convenzione stipulata in data 3 agosto 1964, rep. n. 857, decade ed è sostituita ad ogni effetto dalla presente.

Art. 2.

Il consorzio si obbliga a mantenere integralmente, per tutta la durata della presente convenzione, l'impegno finanziario già in precedenza assunto (con la convenzione 3 agosto 1964, repertorio n. 857, della quale come sopra è stata prevista la decadenza) per complessive L. 45.000.000, quale contributo del consorzio stesso alle spese di funzionamento della facoltà statale.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento con il quale sarà prevista la trasformazione in statale dell'attuale facoltà convenzionata di scienze politiche, l'università si impegna ad utilizzare tale contributo per spese di funzionamento della facoltà, nell'ambito delle attività della facoltà medesima.

Art. 4.

Sino a quando tutti gli oneri relativi ai posti di ruolo convenzionati di professore e di assistente, già istituiti in base alla precedente convenzione in data 3 agosto 1964, non siano assunti totalmente a carico dell'erario, il contributo di cui all'art. 2 è destinato dall'università alla copertura delle spese di finanziamento dei suddetti posti.

L'università si impegna ed obbliga pertanto a versare annualmente allo Stato, fino all'avverarsi delle condizioni di cui sopra, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo succitati, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre all'importo corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, nonchè al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 5.

Il contributo di cui al precedente art. 2 deve essere versato in unica soluzione dell'ente finanziatore all'università entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 6.

La presente convenzione resta in vigore sino al 31 ottobre 1984, data di scadenza della convenzione 3 agosto 1964, richiamata all'art. 1.

Art. 7.

La presente convenzione sarà registrata in esenzione da tassa di registro, per il combinato disposto degli artt. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, perchè fatta nell'interesse dell'università.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia — ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 — e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volontà loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di numero 3 (tre) fogli di carta bollata, scritti su numero 8 (otto) facciate e due righe della nona.

Paolo Fortunati
Tito Carnacini
Adriano Fiore, *teste*
Giovanna Gibertini, *teste*
dott. Sebastiano Mazzaracchio, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna il 9 luglio 1970, atti pubblici n. 1586. — *Gratis*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. 58.

Assegnazione di tre posti di assistente di ruolo riservati, per concorso, agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente di ruolo, di cui milletrecento durante l'anno accademico 1970-71;

Visto l'art. 15 della citata legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione, alle cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del predetto requisito di anzianità;

Vista l'unita graduatoria di anzianità dalla quale risulta che il numero degli assistenti straordinari in possesso del requisito richiesto dall'articolo sopra indicato ammonta a tre unità;

Ritenuta le necessità di procedere — in applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 e dell'art. 15 della più volte citata legge n. 62 — alla assegnazione dei predetti tre posti di assistente di ruolo alle cattedre indicate a fianco dei nomi degli assistenti straordinari di cui alla citata graduatoria;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I predetti tre posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, sono ripartiti come segue:

Università di Pavia	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di zoologia	1
cattedra di anatomia comparata	1
Università di Roma	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di chimica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1971

SARAGAT

Misasi

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 45. — Caruso

Graduatoria di anzianità degli assistenti straordinari alla data del 31 ottobre 1970

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità
1. Pavia	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Zoologia	Vecchi Maria Luisa	a. 5 m. 6
2. Pavia	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Anatomia comparata	De Paoli Anna Maria	a. 5 m. 2
3. Roma	Ingegneria	Chimica	Merli Carlo	a. 5

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **59**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Santo Rosario, in Genova.

N. 59. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 11 giugno 1968, integrato con dichiarazioni 10 agosto 1968 e 26 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Santo Rosario, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **60**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Brescia.

N. 60. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 1° aprile 1966, integrato e modificato con dichiarazioni 3 luglio 1969, 24 gennaio 1970 e 12 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, nel quartiere S. Giovanni Bosco in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **61**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Frumenzio V. e C., in Roma.

N. 61. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 18 marzo 1968, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 20 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Frumenzio V. e C., ai Prati Fiscali in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971.

Cessazione di appartenenza al ruolo di un agente di cambio della borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, con il quale il rag. Paolo Sommariva venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto l'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, che dispone la cessazione di appartenenza nel ruolo di una borsa valori al compimento del settantesimo anno di età, degli agenti di cambio immessi nel ruolo stesso dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 515;

Ritenuto che il rag. Paolo Sommariva, nato il 17 febbraio 1901, compirà il settantesimo anno di età alla data del 17 febbraio 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Paolo Sommariva cessa di appartenere al ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano, con effetto dal 17 febbraio 1971, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 29

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Nuova liquidazione del contributo straordinario a favore del comune di Vietri di Potenza per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1970, con il quale il comune di Vietri di Potenza venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 41.000.000 per eseguire la costruzione di un nuovo edificio per la pretura ed al comune medesimo venne concesso per anni 10 un contributo straordinario di L. 3.970.000, pari in cifra tonda al 75 % del rateo d'ammortamento di detto mutuo al tasso del 5,50 %;

Vista la nota 21 settembre 1970 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento di un mutuo di L. 41.000.000 è di L. 5.408.336 anzichè di L. 5.293.799;

Ritenuta la necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Vietri di Potenza nella misura del 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso al comune di Vietri di Potenza con decreto interministeriale 20 marzo 1970, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26,

per eseguire la costruzione del nuovo edificio da adibire a sede della pretura è aumentato da L. 3.970.000 a lire 4.057.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 41.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 20 marzo 1970) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

La annualità del contributo straordinario previsto nel precedente art. 1 relativa all'esercizio finanziario 1969, già impegnata nella misura annua di L. 3.970.000, sarà integrata nella misura di L. 87.000 per il 1969. La maggiore spesa relativa all'annualità predetta farà carico al capitolo 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1970 al 1978 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 4.057.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, semprechè non contrastanti, tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 20 marzo 1970 citato in premessa.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 359

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Visto che di detti comitati deve essere chiamato a far parte un rappresentante delle province della regione;

Visto che le amministrazioni provinciali della Campania non hanno ancora provveduto alla designazione del loro rappresentante;

Ritenuto che, per motivi di pubblico interesse, non possa più essere differita, in mancanza della designazione di cui sopra, la costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania;

Viste le designazioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 415;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Napoli è istituito il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Campania.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Campania;
il medico provinciale di Napoli;
l'ufficiale sanitario di Napoli;
il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania;
il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Campania;
il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli;
il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli;
Imbò prof. Giuseppe, esperto meteorologo;
l'ispettore della VI zona dei vigili del fuoco;
il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli;
il direttore della sezione di Napoli dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;
De Michele prof. Gerardo, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;
Ranaudo prof. Cosimo, esperto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla dott.ssa Zilli Anna Novella, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Si procederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei all'amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Napoli, con imputazione

della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo Dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1971 e 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 279

(2633)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico denominato « Albolit » della ditta Biokema S.p.a., con sede in Lesa (Decreto di revoca n. 265/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 3469 in data 23 agosto 1962, con il quale venne registrato a tutti gli effetti il presidio medico-chirurgico denominato « Albolit » della ditta Biokema S.p.a. di Lesa (Novara);

Vista la proposta della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 19 maggio 1970, con la quale si è proposto la proibizione dell'impiego del presidio citato nelle premesse;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 11 novembre 1970, con il quale è stata proposta la revoca del presidio stesso;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Albolit » della ditta Biokema S.p.a. di Lesa (Novara) registrato al n. 3469.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Novara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1971.

Iscrizione nel registro delle varietà di viti di ventuno vitigni ad uve da vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica il quale istituisce, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione;

Considerato che ai sensi del predetto art. 11 l'iscrizione delle varietà di viti nell'anzidetto registro è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che le varietà siano sufficientemente omogenee e stabili;

Ritenuto di dover procedere d'ufficio all'iscrizione nel predetto registro nazionale delle varietà di ventuno vitigni figuranti nel catalogo comune delle varietà di viti il cui impiego è raccomandato od autorizzato, con il regolamento C.E.E. del 6 ottobre 1970;

Sentito il parere della commissione ministeriale incaricata dell'esame e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle varietà di viti nel registro nazionale;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da vino sono iscritti nel registro delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:

1. Albaranzeuli nero n
2. Barbera sarda . . n
3. Dolciame . . . . b
4. Durasa . . . . n
5. Grechetto rosso . n
6. Incrocio Bruni 54 b
7. Magliocco canino . n
8. Malbeck . . . . n
9. Malvasia bianca . b
10. Marsigliana nera n
11. Moscato di Terracina . . . . . . b
12. Nero buono di Cori n
13. Nieddu Mannu . n
14. Olivella nera . . n
15. Passerina . . . b
16. Pecorello . . . . n
17. Prugnolo gentile . n
18. S. Giuseppe nero n
19. S. Lunardo . . . b
20. Tschaggele . . . n
21. Verdello . . . . b

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

(2691)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 13 novembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Chieti con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Chieti.

Colture erbacee:	Giornate per ettaro
Seminativo semplice (1)	40
Seminativo arborato (1)	45
Patata	55
Barbabietola da zucchero	80
Pomodoro	140
Tabacco	180
Medica (impianto escluso)	60
Orto specializzato	250
Colture arboree:	
Canneto	60
Vigna bassa uve da vino	125
Pergolato uve da vino	160
Pergolato uve da tavola	170
	Per pianta
Olivo	0,3
Fruttiferi vari	0,2
	Giornate per ettaro
Bosco	20
Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da lavoro	18
Bovini da reddito	24
Vitelli	8
Equini	18
Suini	4
Ovini e caprini	4

(1) La voce « seminativo » comprende le seguenti colture: frumento, orzo, avena, granoturco, fava da seme, sulla ed erbai e prati annuali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 novembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Cremona con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Cremona.

	Giornate per ettaro	
Colture:	Compartecipanti familiari numero giornate lavorative annue	Piccoli coltivatori diretti numero giornate lavorative annue
Granoturco	22	53
Vite	140	160
Frumento	—	8
Prato avvicendato	—	10
Bestiame:		
1 vacca da latte	—	45
2. vacche da latte	—	72
3 vacche da latte	—	92
1 capo da carne	—	13
2 capi da carne	—	19
3 capi da carne	—	25
4 capi da carne	—	31
5 capi da carne	—	37
10 capi da carne	—	70

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 10 dicembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Modena, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Modena.

Colture:	Giornate per ettaro
Medicaio	21
Frutteto specializzato	103
Vigneto specializzato	103
Seminativo arborato	65
Vite a filare semplice	27
Vite a filare doppio	35
Frumento	12
Seminativo tipo zona montagna	50

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da latte	23
Bovini da allevamento	12

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2784)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 15 dicembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Varese con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Varese.

Colture:	Giornate per ettaro
Frumento	18
Orzo	18
Segale	17
Avena	17
Granoturco	42
Patata	92
Prato stabile	35
Prati mono e polifiti da vicenda	40
Erbai annuali	60
Erbai intercalari	20
Prato pascolo	20
Pascolo	5
Orto specializzato	600
Orto familiare	200
Vigneto specializzato	160
Frutteto specializzato	140
Colture floreali (serre, ecc.)	3.500
Colture floreali e vivai in pieno campo	850
Parco	60
Bosco alto fusto	4
Bosco ceduo	8
Castagneto da frutto	15

Bestiame:	Giornate per capo
Bestiame da latte per capo adulto e relativo redo nato in stalla	20
Manzolame e bovini da carne per capo	8
Suini	5

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2788)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 13, 20, 26 novembre 1970, della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Massa Carrara, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Massa Carrara.

	Giornate per ettaro		
	1ª zona	2ª zona	3ª zona
Colture in terra:			
Garofani	2.000	2.000	2.000
Rose	900	900	900
Piante ornamentali	1.500	1.500	1.500
Ortaggi	900	900	900
Colture specializzate a pieno campo:			
Ortaggi in coltura asciutta	250	250	—
Orto irriguo	700	500	—
Orto frutteto	350	350	—
Frutteto	200	200	100
Vigneto puro	250	180	—
Oliveto	100	100	—
Oliveto - vigneto	170	150	—
Colture ordinarie e boschive:			
Seminativo semplice	55	60	40
Seminativo arborato	75	80	55
Seminativo semplice irriguo	60	65	45
Seminativo arborato irriguo	110	120	80
Prato naturale	30	20	15
Pascolo	5	5	5
Bosco	6	6	6
Castagneto da frutto non degradato	20	20	20
Castagneto degradato	6	6	6
Bestiame:	Giornate per capo		
Bovini (allevamento tradizionale)	20	20	15
Equini (allevamento tradizionale)	20	20	15
Suini (allevamento tradizionale)	6	6	6
Ovini	2	2	2

N.B. — 1ª zona, comuni di: Massa, Carrara, Montignoso, Fosdinovo - 2ª zona, comuni di: Aulla, Fivizzano, Villafranca, Filattiera, Bagnone, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Licciana Nardi, Mulazzo - 3ª zona, comuni di: Casola Lunigiana, Zeri, Comano.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2787)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Campania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 22 febbraio 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato della Campania;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato della Campania è composta per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

dal dott. Eugenio Donadio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori on. Vittoria Titomanlio, dott. Luigi Gallina, sen. Salverino De Vito, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Carmelo Calicchio e avv. Salvatore Dinacci, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(2724)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1971.

Nomina di esperti nei consigli di amministrazione di casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al

consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

Cassa mutua provinciale di Agrigento:
Rinaldi avv. Gaetano.

Cassa mutua provinciale di Ancona:
Regini Bruno.

Cassa mutua provinciale di Ascoli Piceno:
Laurenzi Osvaldo.

Cassa mutua provinciale di Avellino:
Raviele rag. Salvatore.

Cassa mutua provinciale di Belluno:
Gasperin rag. Gianni.

Cassa mutua provinciale di Benevento:
Aconito Luigi.

Cassa mutua provinciale di Bergamo:
Cesareni dott. Anania.

Cassa mutua provinciale di Brindisi:
Losavio ins. Elio.

Cassa mutua provinciale di Campobasso:
Gentile dott. Domenico.

Cassa mutua provinciale di Catania:
Cartalemi Nino.

Cassa mutua provinciale di Catanzaro:
De Pino rag. Francesco.

Cassa mutua provinciale di Chieti:
Di Berardino dott. Pierluigi.

Cassa mutua provinciale di Como:
Gregorio cav. uff. Luigi.

Cassa mutua provinciale di Foggia:
Cordella dott. Vincenzo.

Cassa mutua provinciale di Grosseto:
Meschini Mario.

Cassa mutua provinciale di Isernia:
Iadisernia avv. Antonino.

Cassa mutua provinciale di La Spezia:
Rozzi Giovanni.

Cassa mutua provinciale di Latina:
Bernardis Quinto.

Cassa mutua provinciale di Livorno:
Boccacci dott. Guerrazzo.

Cassa mutua provinciale di Matera:
Palazzo rag. Giuseppe.

Cassa mutua provinciale di Pesaro:
Falghera avv. Giovanni.

Cassa mutua provinciale di Piacenza:
Davoli Demos.

Cassa mutua provinciale di Pordenone:
Tramontina rag. Alfio.

Cassa mutua provinciale di Potenza:
Marotta cav. Antonio.

Cassa mutua provinciale di Ravenna:
Vistoli geom. Eugenio.

Cassa mutua provinciale di Reggio Calabria:
Licordari cav. Vincenzo.

Cassa mutua provinciale di Rovigo:
Mazzolai maestro Gino.

Cassa mutua provinciale di Siracusa:
Rosana Salvatore.

Cassa mutua provinciale di Terni:
Nenna dott. Vincenzo.

Cassa mutua provinciale di Vercelli:
Cortese dott. Enea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2764)

DECRETO PREFETTIZIO 23 febbraio 1971.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Imperia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Ritenuto che occorre provvedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 23 febbraio 1971-22 febbraio 1974, è composto come segue:

Presidente:
il prefetto.

Componenti di diritto:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Imperia;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare più elevato in grado in attività di servizio, residente nel capoluogo;
l'ufficiale sanitario di Imperia;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:
Mezzana dott. Lamberto, medico condotto;
Moreno avv. Franco, presidente di amministrazione ospedaliera;
Tagliasacchi dott. Carlo, direttore sanitario dell'ospedale civile di Imperia;
Castellano dott. Romualdo, ff. primario medico ospedaliero;

Truini prof. Ferdinando, primario chirurgo ospedaliero;

Bentivoglio prof. Franco, dottore in medicina e chirurgia;

Amoretti dott. Raffaele, dottore in medicina e chirurgia;

Copello dott. Fernando, dottore in medicina e chirurgia libero docente in clinica pediatrica;

Roggero avv. Guido, esperto in materie amministrative;

Muratorio ing. Francesco e Mazzocchi ing Dino, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Dal Bosco dott. Luigi, rappresentante dell'ordine dei medici;

Birone dott. Giulio, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Fortuzzi dott. Roberto, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Salvadori Cosma, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Fornero Sr.IP.FD. Cesarina, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Fico dott. Domenico, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Pulco dott. Vincenzo, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Ventura dott. Mario, rappresentante dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Mario Carbonari, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Imperia, addì 23 febbraio 1971

Il prefetto: PADALINO

(2770)

DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 823/27 del 22 febbraio 1968, con il quale fu proceduto alla nomina del consiglio provinciale di sanità per la provincia di Potenza;

Considerato che detto consiglio ha compiuto il prescritto triennio di carica e che, pertanto, occorre procedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1° marzo 1971-1° marzo 1974, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale civile e penale di Potenza;

l'ingegnere capo del genio civile;

l'ispettore provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

l'ufficiale sanitario del comune di Potenza;

Lapolla dott. Arturo, medico condotto;

Bellelli dott. Ernesto, direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;

Greco dott. Antonio, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;

Giuliani notaio Pierluigi, presidente dell'ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;

Pontrandolfi prof. Pasquale, direttore sanitario dell'ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;

Petrone dott. Potito, primario medico dell'ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;

Marcucci prof. Giuseppe, primario chirurgo dello ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;

Loscialpo prof. Domenico, primario in pediatria dell'ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;

Niutta prof. Rosario, medico chirurgo, specialista di malattie infettive;

Tramutoli dott. Alfredo, medico chirurgo, direttore sanitario dell'O.N.M.I. di Potenza;

Pietropinto avv. Vittorio, esperto nelle materie amministrative;

Riviello ing. Eugenio;

Montesano ing. Vittorio;

Fulcoli dott. Giacomo, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Senise dott. Mario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei veterinari;

Caputi dott. Saverio, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti;

Fiore Adalberto, in rappresentanza del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Galeotti Giuliana, in rappresentanza del collegio provinciale delle ostetriche;

Satriani Concetta, in rappresentanza delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

Iuvone dott. Francesco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Macchia dott. Michele, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Pavese dott. Carmelo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 1° marzo 1971

Il prefetto: BUONCRISTIANO

(2629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XX Fiera delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii », in Reggio Calabria.

I promotori della « XX Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii », con nota del 10 febbraio 1971, hanno comunicato che organizzeranno in Reggio Calabria la predetta manifestazione dal 19 al 28 marzo 1971 anzichè dal 21 febbraio al 2 marzo 1971 come precedentemente programmato.

(2645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Castions di Strada

Con decreto 29 dicembre 1970, n. 3908, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di are 3,40, distinte in catasto del comune di Castions di Strada al foglio n. 15, particella 282, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2682)

Sdemanializzazione di terreni del comprensorio di bonifica denominata Foggione e Brunone (rettifica)

Con decretò interministeriale 3 marzo 1971, n. 3441, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale 19 agosto 1968, n. 5436, riguardante il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno, riportato alla partita 137, foglio n. 186, particella 51, e al foglio n. 195, particelle 95, 96 e 97 del catasto del comune di Taranto, nel senso che la superficie complessiva oggetto del trasferimento è di Ha. 1.52.67 e non Ha. 1.45.20, come riportato nel citato decreto interministeriale.

(2683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Piero Patti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di S. Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.728.233 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2899)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1971 il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.367.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2900)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 552.553.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2901)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.736.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2902)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.433.748 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2903)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.214.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2904)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.915.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.348.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906)

Autorizzazione al comune di S. Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di S. Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.128.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2670/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, e inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,229
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1) .	2,614
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, e inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	3,087
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1) .	1,749
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, e inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,306
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, e superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	3,660
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (2)	2,664
11.01 F	Farina di riso	4,634
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,229
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) .	2,614
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	3,087
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) .	1,749
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % (1) (4)	4,306
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	3,660
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	2,664
11.02 A VI	Semole e semolini di riso .	4,634
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,083
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	4,101
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2) .	3,332
11.02 B IV a)	Avena spuntata	1,544
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	2,744
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	1,749
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	5,126
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3) .	1,749
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati .	3,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,197

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	2,614
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	1,749
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,745
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,083
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,197
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è *inferiore od uguale a 0,9 % in peso*	4,229
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	2,614
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	3,430
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	2,744
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	1,749
11.02 E V	Fiocchi di granturco	2,745
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,459
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,246
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,673
11.07 A I a)	*Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina*	8,870
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,627
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	4,562
11.07 A II **b)**	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	3,409
11.07 B	Malto torrefatto	3,973
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,914
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	3,480
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,819
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,819
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,819
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,819
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,819

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(2282)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 7 novembre 1970 al 19 gennaio 1971.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		dal 7-11-70 al 10-11-70	dall'11-11-70 al 13-11-70	dal 14-11-70 al 18-11-70	dal 19-11-70 al 20-11-70	dal 21-11-70 al 23-11-70	dal 24-11-70 al 25-11-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.612,50	9.687,50	9.937,50	9.837,50	9.718,75	9.537,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.368,75	7.443,75	7.693,75	7.587,50	7.468,75	7.293,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.612,50	9.687,50	9.937,50	9.837,50	9.718,75	9.537,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.368,75	7.443,75	7.693,75	7.587,50	7.468,75	7.293,75
	21	b. altri (3) (5)	7.368,75	7.443,75	7.693,75	7.587,50	7.468,75	7.293,75

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		dal 26-11-70 al 30-11-70	dall'1-12-70 al 3-12-70	dal 4-12-70 all'8-12-70	dal 9-12-70 all'11-12-70	dal 12-12-70 al 17-12-70	dal 18-12-70 al 22-12-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi .	9.612,50	9.687,50	9.793,75	9.687,50	9.762,50	9.687,50
	05	II. zuccheri greggi (3) .	7.368,75	7.443,75	7.543,75	7.443,75	7.512,50	7.443,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.612,50	9.687,50	9.793,75	9.687,50	9.762,50	9.687,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.368,75	7.443,75	7.543,75	7.443,75	7.512,50	7.443,75
	21	b. altri (3) (5) . .	7.368,75	7.443,75	7.543,75	7.443,75	7.512,50	7.443,75

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		dal 23-12-70 al 4-1-71	dal 5-1-71 al 6-1-71	dal 7-1-71 al 13-1-71	14-1-71	dal 15-1-71 al 18-1-71	19-1-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.612,50	9.537,50	9.393,75	9.318,75	9.018,75	8.500,00
	05	II. zuccheri greggi (3) .	7.368,75	7.293,75	7.143,75	7.075,00	6.775,00	6.262,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.612,50	9.537,50	9.393,75	9.318,75	9.018,75	8.500,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.368,75	7.293,75	7.143,75	7.075,00	6,775,00	6.262,50
	21	b. altri (3) (5)	7.368,75	7.293,75	7.143,75	7.075,00	6.775,00	6.262,50

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio e determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.
(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.
(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(2283)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 12 settembre 1969 al 16 ottobre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1795/69, n. 1844/69, n. 1887/69, n. 1948/69 e n. 1991/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 16 maggio 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 3106 - Restituzioni per il periodo dal 19 settembre 1969 al 25 settembre 1969: voce di tariffa 10.01-A frumento tenero e frumento segalato: aggiungere il richiamo « 2 » in corrispondenza di:

le zone II e III, ad eccezione della Cecoslovacchia

pagina 3112 - Restituzioni per il periodo dal 10 ottobre 1969 al 16 ottobre 1969: voce di tariffa 10.01-A frumento tenero e frumento segalato: aggiungere il richiamo « 2 » in corrispondenza di:

la zona II
la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia.

(2709)

Nella tabella delle restituzioni applicabili per il periodo dall'11 settembre 1970 al 15 ottobre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1838/70, n. 1852/70, n. 1876/70, n. 1917/70, n. 1975/70 e n. 2018/70 ai prodotti di cui all'art. 1 lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. al n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 262 - Restituzioni per il periodo dal 12 settembre 1970 al 15 ottobre 1970 leggere la voce di tariffa in corrispondenza di: frumento tenero e frumento segalato « 10.01-A » anziché « 11.01-A ».

(2710)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. 241 D.P. — Data: 15 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Bernini Emma, nata a Siena il 18 febbraio 1900 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 febbraio 1971

(2149)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 170, è stato dichiarato inammissibile, perchè fondato sulla presenza di pretesi insussistenti errori di fatto, il ricorso straordinario in revocazione al Capo dello Stato proposto dal sig. Amato Guglielmo avverso il decreto presidenziale del 1° settembre 1967 con il quale è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario in data 30 luglio 1965 proposto dal medesimo avverso la mancata applicazione nei suoi confronti del beneficio previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(2538)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Omegna ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.52/7, in data 13 gennaio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Omegna (Novara) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 28 ottobre 1954, n. 1046.

(2642)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « V. Leonardi » di Chiavari, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.34/8-4960, in data 13 gennaio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona « V. Leonardi » di Chiavari (Genova), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2643)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Messina

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 2 dicembre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Messina, località Torre Faro, avente la superficie di mq. 160, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 46, particella n. 19.

(2644)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con cui è stato approvato il regolamento degli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100, foglio n. 167, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 27 ottobre 1970, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso medesimo, tra cui il prof. dott. Mario Sinopoli vice procuratore generale della Corte dei conti in qualità di presidente della commissione stessa;

Veduta l'unita nota n. 2604/9 del 30 ottobre 1970 con cui il presidente della Corte dei conti comunica che il vice procuratore generale prof. dott. Mario Sinopoli si trova nella impossibilità di assolvere l'incarico di presidente della commissione del concorso suddetto e che pertanto designa in sua vece il consigliere dott. Nicola Vitamore, capo della delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Sinopoli, vice procuratore generale presso la Corte dei conti di Roma, nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, trovandosi nella impossibilità di assolvere tale incarico, è sostituito dal consigliere della Corte dei conti dott. Nicola Vitamore, capo della delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1971
Registro n. 12, foglio n. 24.

(2837)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 70;

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1970, registro n. 11 Difesa, foglio n. 191;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, con il quale è modificata la composizione della commissione stessa, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970, registro n. 39 Difesa, foglio n. 400;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici

1. Petri Sergio	punti	791,8
2. Mattiussi Guido	»	779,5
3. Mariani Dino	»	769,5
4. Furlan Ettore	»	769,3
5. Bertoni Roberto	»	765,5
6. Pieve Giacomo	»	760 —
7. Massini Brunello	»	754 —
8. Vitagliano Giovanni	»	748 —
9. Morellato Giuseppe	»	747 —
10. De Matteo Domenico	»	721 —
11. Fagiolini Enrico	»	684,5
12. Viotto Roberto	»	682,9
13. Benassini Cesare	»	677 —
14. Saracini Marco	»	640,5

Specialità armamento

1. Manca Arnaldo	punti	773,5
2. Ciccolini Giuseppe	»	766,8
3. Baldi Alberto	»	717,5
4. Di Belardino Alberto	»	693,3
5. Schito Giuseppe	»	692,5

Specialità elettronici

1. Ciarlo Mario	punti	843,8
2. Martines Eugenio	»	825,3
3. Tartaglione Tommaso	»	807,5
4. Baldazzi Luciano	»	793 —
5. Palumbo Antonio	»	781,5
6. Urbani Giancarlo	»	778 —
7. Troccoli Giovanni	»	776,4
8. De Vecchi Antonio	»	761 —
9. Mariani Gio.Batta	»	754 —
10. Iannamorelli Salvatore	»	750,9
11. Scoccimarro Felice	»	742,5
12. Purgotti Enrico	»	738 —
13. Pinca Franco	»	737 —
14. Lanza Mauro, nato l'11 febbraio 1944	»	725,5
15. Ragonesi Giorgio, nato il 28 luglio 1944	»	725,5
16. Marletta Ivan	»	715 —
17. Langella Massimo	»	706,8
18. Leanza Giuseppe	»	706,05
19. Basile Francesco	»	705,3
20. Banchini Paolo	»	704 —
21. Piccardo Giovanni	»	703,4
22. Griletti Adriano	»	700,5
23. Crocetta Giorgio	»	697,8
24. Marinai Moreno	»	695,5
25. Imperiali Pietro	»	673,8
26. Giovannoli Giorgio	»	671 —
27. Pasqualetti Cesare	»	668 —
28. Greco Alessandro	»	667,4
29. Morisco Gaetano	»	666,4
30. Tamburrino Ettore	»	660 —
31. Rotaris Sergio	»	647,4

Specialità elettricisti

1. Conti Alberto	punti	806 —
2. Leone Giulio	»	756,5
3. Fausti Fausto	»	752 —
4. Bortoloni Carlo	»	728,8
5. Costanzo Rosario	»	712,4
6. Filippini Maurizio	»	710,75
7. Porricelli Michele	»	695,5
8. Tosi Angelo	»	662,8
9. Pallaro Luigino	»	645 —

Specialità automobilisti

1. Bencreati Piero . . . . punti 748,5
2. Lauretti Pietro . . . . » 695,4
3. Casertano Francesco . . . . » 682,9
4. Bazzoli Antonio . . . . » 655 —

Specialità fotografi

1. Gherardi Giorgio . . . . punti 791,4
2. Cont Nino . . . . » 787 —
3. Fortuna Giancarlo . . . . » 785,9
4. Piscopo Giuseppe . . . . » 736,9

Specialità edili

1. Casavola Lorenzo . . . . punti 831,75
2. Mennella Francesco . . . . » 814,5
3. Lenzi Franco . . . . » 810,5
4. Bernardini Giovanni . . . . » 787 —
5. Fabbri Oviglio . . . . » 786,5
6. Mariani Giuseppe . . . . » 774,4
7. Coretti Antonio . . . . » 772 —
8. Ianniello Ugo . . . . » 771,9
9. Nardi Renzo . . . . » 755 —
10. Perrotta Salvatore . . . . » 753 —
11. Gruer Italo . . . . » 733 —
12. Coccia Ermanno . . . . » 728 —
13. De Falco Sergio . . . . » 716,3
14. Cagnetti Carlo . . . . » 711,5
15. Caruso Giuseppe . . . . » 690,5
16. Grimaldi Giuseppe . . . . » 689,5
17. Borgia Antonio . . . . » 687 —
18. Prudente Rosario Giancarlo . . . . . » 669,8
19. Passerino Vincenzo . . . . » 648,1
20. Vecchiet Elio . . . . » 643 —

Specialità geofisici

1. Giallombardo Andrea . . . . . . punti 812,55
2. Ruggeri Giancarlo . . . . » 790,4
3. Zuccarello Domenico . . . . » 779 —
4. Stigliani Giacomo . . . . » 757,3
5. Foglia Aldo . . . . » 750 —
6. Gainelli Sergio . . . . » 728,9
7. Maffei Adriano . . . . » 685 —
8. Pischiutta Ezio . . . . » 682 —
9. Iacoboni Carlo . . . . » 655 —
10. Lotti Vincenzo . . . . » 647 —
11. Milizia Vittorio . . . . » 639 —

Specialità assistenti di laboratorio

1. Pitturru Sergio . . . . punti 800 —
2. Rea Giorgio . . . . » 769,5
3. Quieto Giancarlo . . . . » 747,5
4. Di Carlo Enio . . . . » 740,5
5. Lorenzetti Sergio . . . . » 740 —
6. Ciminieri Giuseppe . . . . » 737,5
7. Mocerino Paolo . . . . » 733,5
8. Dipaola Giovanni . . . . » 713,8
9. Filippi Loris . . . . » 683,8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1971
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 221

(2780)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette avrà luogo il giorno 22 aprile 1971, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

Ancona: presso il Palazzo uffici finanziari, via Palestro, 15;
Bari: presso il Villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare, 13;
Bologna: presso l'Intendenza di finanza, sala esami, piazza Malpighi n. 19 e presso il Salone gotico, piazza S. Francesco, 1;
Cagliari: presso l'istituto « Sacro Cuore », via Macomer, 29;
Caltanissetta: presso convento San Michele, via Sallemi n. 104;
Catania: presso l'istituto statale geometri «G. Vaccarini », via Cesare Vivante;
Catanzaro: presso le scuole elementari, largo Marincola Cattaneo, 16;
Firenze: presso l'Intendenza di finanza, sala esami, via del Pratello, 6;
L'Aquila: presso l'Università degli studi, piazza Annunziata, 1;
Milano: presso l'Università cattolica « Sacro Cuore », aula Olgiati, via S. Agnese, 2;
Napoli: presso il Palazzo uffici finanziari, via Filzi, 2, presso la Mostra d'oltremare padiglione n. 3, viale Kennedy e presso il palazzo Fondi, via Medina, 24;
Palermo: presso la Fiera mediterranea, padiglione 20, piazza generale Cascino;
Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;
Venezia: presso l'Intendenza di finanza, sala esami, Santangelo 3538 e presso Università degli studi, sala esami (Cà Foscari), Dorsoduro 3246.

(2859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2295 del 13 aprile 1970, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 1° aprile 1970;
Visto il successivo proprio decreto n. 7395 del 9 novembre 1970, modificato con decreto n. 125 del 23 gennaio 1970, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 53 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Ruscetta Mario . . . . punti 60,725
2. Mafrici Francesco . . . . » 57,150
3. Giffenni Attilio . . . . » 55,299
4. Salvo Raffaele . . . . » 53,759
5. Cesta Giovanni . . . . » 50,605
6. Notargiacomo Dario . . . . . . » 49,120
7. Bellato Tonino . . . . » 46,643
8. Celli Antonio . . . . » 44,659
9. Finocchiaro Barbaro V. . . . . . » 42,028

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Latina, addì 8 marzo 1971

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1714 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 1° aprile 1970;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenze;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati del concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Ruscetta Mario: 2ª condotta del comune di Gaeta;

2) Mafrici Francesco: condotta unica del comune di Sermoneta;

3) Giffenni Attilio: condotta unica del comune di Roccagorga;

4) Salvo Raffaele: condotta unica del comune di Ponza.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 8 marzo 1971

Il medico provinciale: REALMUTO

(2841)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1969, n. 1.8.3/1015, con cui venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1968;

Visti i propri decreti n. 1.8.3/2519 in data 19 maggio 1969 di integrazione del bando di concorso sopracitato e n. 1.8.3/4734 in data 8 ottobre 1969 di stralcio dal bando predetto della condotta di Civitella di Romagna;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1757 in data 8 aprile 1970 con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il successivo decreto in data 27 luglio 1970, n. 1.8.3/3306, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso trenta concorrenti;

Visti i verbali della commissione sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1. Torroni Giacomo	punti	70,486
2. Fava Giancarlo	»	68,45
3. Bonoli Biagio	punti	65,378
4. Milandri Gilberto	»	59,080
5. Cortese Michele	»	56,317
6. Pasquali Cesarino	»	53 —
7. Paradisi Sisto	»	52,266
8. Bolognesi Paolo	»	51 —
9. Vezzani Luciano	»	50 —
10. Dell'Aquila Alfredo	»	49,50
11. Di Nardo Gianfranco	»	48,50
12. Bruciati Mietti Bruno	»	48 —
13. Grignani Andrea	»	47 —
14. Spolito Giorgio	»	46,75
15. Costi Vincenzo	»	46,50
16. Bertasi Luigi	»	46,25
17. Perrone Lorenzo	»	46 —
18. Vezzani Emore	»	45,50
19. Guerra Domenico	»	45 —
20. Di Biagio Enzo	»	44,50
21. Fresia Sergio	»	42,50
22. Primicerio Umberto	»	42 —

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 6 marzo 1971

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1148 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1968;

Ritenuto che i candidati idonei debbano essere nominati, secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che hanno indicato per prima nell'ordine di preferenza, salvo che per tale sede sia già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione deve essere fatta per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascun candidato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le sedi a fianco indicate:

1) Torroni Giacomo: condotta consorziale Longiano-Montiano;

2) Fava Giancarlo: condotta comunale di Mercato Saraceno.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 6 marzo 1971

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2708)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.